




Comune di Gressoney-Saint-Jean

Regione Autonoma Valle D'Aosta
Administration communale
Gemeindeverwaltung



SERVIZIO DI MANUTENZIONE INVERNALE (SGOMBERO NEVE) STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI COMUNALI PER LE STAGIONI 2022/2023 E 2023/2024, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER LE STAGIONI 2024/2025 E 2025/2026

- CIG diversi -

CAPITOLATO D'ONERI

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 04/08/2022

CAPO I: OGGETTO DELL'APPALTO

Articolo 1 - Oggetto e caratteristiche del servizio

1. L'Amministrazione comunale intende affidare in appalto il servizio di manutenzione invernale (sgombero neve) delle strade, dei piazzali e dei marciapiedi comunali, evidenziati nelle planimetrie allegate, per le stagioni invernali 2022/2023 e 2023/2024, eventualmente rinnovabile per le stagioni invernali 2024/2025 e 2025/2026.
2. I servizi oggetto dell'appalto consistono in:
 - rimozione e asportazione della neve dalla sede viabile (strade, piazze e marciapiedi comunali), compresa quella accumulata sugli slarghi e dello strato che, sciogliendo e gelando, potrebbe creare pericoli per la circolazione, in modo da consentire per le strade e per le aree oggetto del servizio la completa percorrenza della sezione viabile;
 - abbattimento sponde lungo le strade comunali, piazze, marciapiedi, parcheggi pubblici e su tutti gli accessi agli edifici pubblici comunali e ai luoghi di culto, nonché nei pressi dei manufatti di raccolta dei rifiuti solidi urbani, al fine di garantirne la completa percorribilità e le condizioni di sicurezza;
 - eventuale stesa di abrasivi, sale o sabbatura (esclusa la fornitura) che dovrà essere effettuata, su richiesta dell'Amministrazione comunale, anche in assenza di precipitazioni nevose, ma in presenza di gelo, unitamente all'asportazione di eventuali strati di neve battuta ove lo spessore superi i 5 cm e che, in situazioni meteorologiche particolari, sciogliendo, può creare situazioni di pericolo per la circolazione; per tale operazione l'Appaltatore dovrà utilizzare mezzi propri adeguati; tali attività sono ricomprese nel valore posto a base d'asta.
3. L'Appaltatore dovrà garantire la presenza sul territorio del comune di Gressoney-Saint-Jean di almeno n. 1 mezzo per l'espletamento del servizio di sgombero neve, nonché di n. 1 operatore/conducente per provvedere all'esecuzione del servizio anche in caso di calamità naturale o di interruzione della viabilità regionale, tali da impedire il raggiungimento del territorio comunale.
3. La rimozione della neve dovrà essere eseguita tempestivamente al fine di evitarne il compattamento e/o il congelamento della stessa, al fine di evitare ulteriori difficoltà e pericoli per gli utenti, nonché garantire un transito in sicurezza della viabilità.
4. I luoghi di intervento sono di seguito descritti e meglio evidenziati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle planimetrie allegate al presente Capitolato.
5. Nelle planimetrie sono indicate con colorazioni differenti le seguenti aree:
 - in (arancione): strade comunali, piazzali comunali, vie pedonali, marciapiedi e aree antistanti i manufatti di raccolta dei rifiuti solidi urbani;

- in (rosso): parcheggi da pulire e sgomberare dalla neve entro le ore 08:00, come quelli antistanti gli edifici scolastici (scuola materna, scuola primaria di primo grado, scuola secondaria di primo grado), oltre antistanti gli edifici ospitanti il nido/garderie e la Microcomunità per anziani.
6. Le aree oggetto del servizio sono suddivise in n. 6 zone, corrispondenti a n. 6 lotti funzionali, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 50/2016, come di seguito riportati:

ZONA 1. NORD – Lotto funzionale n. 1

- Leischelbalmo: strada e ponte di accesso;
- Noversch: strada, parcheggio, ponte e viabilità pedonale a levante del Lys;
- Biela: strada e parcheggio;
- Obro Tschaschtal: strada e parcheggio;
- Rong: strada e parcheggio;
- Schmetto: parcheggio sito alla partenza di Alpenzù;
- Tschemenal: strada, parcheggio, ponte carraio e viabilità pedonale all'interno della frazione;
- Dresal: strada e parcheggio zona Microcomunità;
- Box raccolta rifiuti e bacheche ove esistenti.

ZONA 2. CENTRO a) – Lotto funzionale n. 2

- Piazzale Municipio;
- Parcheggio Artigianato;
- Piazza Umberto I, Via Puro Waeg: zona nido/garderie e tratto di Puro Waeg di collegamento con retro Via Crucis compreso retro Via Crucis;
- Obre Platz (compresa tutta Via Monte Rosa fino alla fontana della macelleria Squindo), Villa Deslex, Piazza Beck Peccoz, e annesse aree adibite a parcheggio;
- Via Linty Waeg, compreso il tratto di strada che conduce alle scuole secondarie di primo grado in loc. Rofono;
- Via Lyskamm;
- Parcheggio Alpenfaunamuseum, sito a nord della S.R. n. 44;
- Box raccolta rifiuti e bacheche ove esistenti e area nuova pensilina attesa autobus.

Si precisa che nel Lotto funzionale n. 2 è compresa l'attività di sgombero neve da svolgersi con idonei mezzi, anche condotti a mano, nelle aree di seguito specificate:

- Ponte Chreffo;
- Ponte Artigianato;
- Marciapiede dal ponte sulla S.R. n. 44 fino a Villa Deslex

ZONA 3. CENTRO b (Greschmatto-Biel) – Lotto funzionale n. 3

- Obre Biel: parcheggio;
- Obre Biel: strada;
- Ondre Biel: strada e parcheggio;
- Greschmatto: parcheggio;
- Onderwoald: strada e parcheggio;
- Parcheggio Bar Sport;
- Piazzale distributore carburanti e area peso pubblico;
- Pulizia a fine stagione della strada di Tschalvrino;
- Box raccolta rifiuti e bacheche ove esistenti.

Si precisa che nel Lotto funzionale n. 3 è compresa l'attività di sgombero neve da svolgersi con idonei mezzi, anche condotti a mano, nelle aree di seguito specificate:

- Ponte Valdobbia/Vogelsteg

ZONA 4. SUD a)/1 – Lotto funzionale n. 4

- Piazzali e aree circostanti il bacino artificiale CVA;
- Piazzali e aree circostanti l'edificio "Sport Haus", compresa rampa di accesso serbatoio biomassa, zone sterrate a sud del torrente, con priorità aree antistanti l'ambulatorio medico;
- Piazzali Bieltschocke;

- Piazzale Weissmatten;
- Box raccolta rifiuti e bacheche ove esistenti.

ZONA 5 SUD a)/2 – Lotto funzionale n. 5

- Bosmatto: strada e aree pubbliche;
- Bode: strada;
- Woald: strada e parcheggio;
- Obro e Ondro Mettie: strade e parcheggi;
- Obro e Ondro Loomatto: strade e parcheggi;
- Steina: parcheggio;
- Box raccolta rifiuti e bacheche ove esistenti.

Si precisa che nel Lotto funzionale n. 5 è compresa l'attività di sgombero neve da svolgersi con idonei mezzi, anche condotti a mano, nelle aree di seguito specificate:

- Obro e Ondro Loomatto: viabilità pedonale di collegamento tra le due frazioni (gasso)

ZONA 6 SUD b) – Lotto funzionale n. 6

- Ondre Tschossil: parcheggio;
- Obre Possag: strada, ponte e parcheggio;
- Ondro Possag: strada e “guado” sul torrente Lys (o, in seguito a realizzazione ponte di attraversamento, pulizia della carreggiata del nuovo ponte, in sostituzione della pulizia del “guado”);
- Zer Trino: “guado” per depuratore (o, in seguito a realizzazione ponte di attraversamento, pulizia della carreggiata del nuovo ponte, in sostituzione della pulizia del “guado”);
- Zer Blatto: parcheggio;
- Esschlejo: strada e parcheggio;
- Box raccolta rifiuti e bacheche ove esistenti.

Si precisa che nel Lotto funzionale n. 6 è compresa l'attività di sgombero neve da svolgersi con idonei mezzi, anche condotti a mano, nelle aree di seguito specificate:

- Marciapiede Steina-Mettie lungo S.R. n. 44

7. La fornitura di abrasivi, sale o sabbiatura sarà effettuata a cura e spese dell'Amministrazione comunale.
8. Oltre allo sgombero della neve di naturale diretta precipitazione, l'Appaltatore dovrà altresì provvedere allo sgombero della neve accumulata dal vento sulla sede viabile.
9. Per l'esecuzione del servizio in oggetto, l'Appaltatore dovrà impiegare mezzi e macchinari propri, o nella propria dotazione.
10. Il servizio prevede inoltre a carico dell'Appaltatore l'installazione, entro il 1° novembre di ogni anno, di circa n. 500 delineatori (paline da neve - colore giallo/nero) complessivi, forniti e messi a disposizione dall'Amministrazione comunale. L'Appaltatore dovrà comunicare formalmente all'Amministrazione l'avvenuta installazione dei delineatori al fine di consentire alla stessa, anche per il tramite del proprio responsabile, il controllo dell'adeguatezza e del corretto posizionamento degli stessi. L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere alla rimozione entro il 1° giugno di ogni anno dei delineatori installati e alla loro restituzione all'Amministrazione depositandoli presso i magazzini comunali.
11. L'Appaltatore dovrà fornire il personale necessario per garantire, in qualsiasi condizione di innevamento e in qualsiasi situazione meteorologica, l'esecuzione del servizio.
12. L'Appaltatore dovrà eseguire tutte le operazioni affidate con la necessaria organizzazione, sotto il controllo e la sorveglianza dell'Amministrazione comunale, anche per il tramite del proprio responsabile, e secondo quanto prescritto nel presente Capitolato.
13. La presenza dei preposti al controllo del servizio e delle operazioni, non limita né riduce, la piena e incondizionata responsabilità dell'Appaltatore nell'esatto adempimento delle condizioni di appalto e nella perfetta esecuzione del servizio affidato.
14. Il servizio disciplinato dal presente Capitolato speciale d'appalto, è considerato a ogni effetto servizio pubblico e, quindi, per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato, fatti salvi i casi determinati da “causa di forza maggiore”, da dimostrarsi all'Amministrazione comunale.

Articolo 2 - Durata

1. Il contratto avrà la durata di due stagioni invernali indicativamente comprese tra:
 - il 1° novembre 2022 e il 1° maggio 2023;
 - il 1° novembre 2023 e il 1° maggio 2024.
2. Il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori due stagioni invernali, comprese tra:
 - il 1° novembre 2024 e il 1° maggio 2025;
 - il 1° novembre 2025 e il 1° maggio 2026.
3. L'Appaltatore è tenuto comunque a intervenire con tempestività, se richiesto dall'Amministrazione, anche nelle more della sottoscrizione del contratto o al di fuori dei suddetti periodi, nel caso di servizi da effettuarsi su strade che si sviluppano ad alta quota o a seguito di anomalie meteorologiche.
4. Stante la particolare natura degli interventi relativi ai servizi invernali considerati urgenti, potrà essere disposto l'avvio dell'esecuzione del servizio in via d'urgenza, inteso come ordine di immediato inizio della prestazione, in pendenza della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
5. L'avvio dell'esecuzione del servizio in via d'urgenza potrà avvenire nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione determinasse un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

Articolo 3 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo a base d'asta per tutta la durata del servizio, su cui gli interessati dovranno produrre l'offerta in ribasso, è fissato come segue:

Lotti	Importo netto annuo (esclusa sicurezza)	Importo oneri della sicurezza annuo (3%)	Importo netto biennale (esclusa sicurezza)	Importo oneri della sicurezza biennale (3%)	Importo a base d'asta biennale comprensivo sicurezza
Lotto 1 – Zona 1.NORD	€ 14.200,00	€ 426,00	€ 28.400,00	€ 852,00	€ 29.250
Lotto 2 – Zona 2.CENTRO a)	€ 31.200,00	€ 936,00	€ 62.400,00	€ 1.872,00	€ 64.200
Lotto 3 – Zona 3.CENTRO b)	€ 20.000,00	€ 600,00	€ 40.000,00	€ 1.200,00	€ 41.200
Lotto 4 – Zona SUD a)/1	€ 18.000,00	€ 540,00	€ 36.000,00	€ 1.080,00	€ 37.080
Lotto 5 – Zona SUD a)/2	€ 9.000,00	€ 270,00	€ 18.000,00	€ 540,00	€ 18.540
Lotto 6 – Zona SUD b)	€ 5.600,00	€ 168,00	€ 11.200,00	€ 336,00	€ 11.536
totale importo a base d'asta stagioni invernali 2022-2023 e 2023-2024					€ 201.880,00

2. L'ammontare a base d'asta risulta pertanto pari ad euro 201.880,00, oltre a I.V.A., per l'intero periodo contrattuale (ovvero per le due stagioni invernali 2022-2023 e 2023-2024).
3. L'importo massimo stimato dell'appalto per l'intero periodo contrattuale, come indicato all'art. 35, comma 4, del D.lgs. 50/2016, ivi compresa l'opzione del rinnovo contrattuale per le stagioni invernali 2024-2025 e 2025-2026, risulta pari a complessivi euro 403.760,00, I.V.A. esclusa.
4. **Gli operatori in sede di gara hanno facoltà di presentare l'offerta per qualsiasi lotto funzionale proponendo un ribasso percentuale sull'importo a base d'asta di ogni singolo lotto prescelto. La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 50/2016, aggiudicherà ad ogni operatore non più di n. 2 lotti funzionali.**
5. Il prezzo si intende remunerativo per tutte le prestazioni, oneri e obblighi contrattuali previsti e comprende oltre agli oneri per il personale, anche quelli di ammortamento dei materiali, delle attrezzature e degli impianti, nonché gli interessi del capitale di dotazione, le spese di manutenzione ordinarie e straordinarie, i consumi o quant'altro necessario per l'espletamento del servizio, delle

spese generali, dell'utile dell'appaltatore e di ogni onere conseguente all'adozione di tutte le misure di sicurezza.

6. L'importo a base d'asta sarà soggetto all'applicazione del ribasso praticato in sede di gara (escluso l'ammontare degli oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza), alla deduzione di eventuali penalità e dell'ammontare dei danni causati dall'appaltatore a manufatti di proprietà comunale il cui onere sia già stato sostenuto dall'Ente.

CAPO II: MODALITA' DI ESECUZIONE

Articolo 4 - Modalità di esecuzione del servizio

1. La totale e piena responsabilità della gestione del servizio compete all'Appaltatore. L'Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di fare sorvegliare, dai propri incaricati o funzionari, l'esecuzione di tutti i servizi oggetto dell'appalto e l'osservanza di tutti i patti contrattuali e di tutte le norme e prescrizioni contenute nel presente Capitolato.
2. L'Appaltatore, nell'eseguire il contratto, deve uniformarsi alle istruzioni e prescrizioni, sia verbali che scritte, impartite dagli incaricati comunali e dal direttore dell'esecuzione del contratto.
3. L'Appaltatore è responsabile della regolare esecuzione delle operazioni affidate, seguendo le disposizioni impartite dall'Amministrazione.
4. Il servizio di sgombero neve deve essere effettuato, con tempestività, in qualunque ora del giorno e della notte, in giornata festiva o feriale, al fine di garantire sempre la transitabilità delle strade e piazze comunali, fatta eccezione per i tronchi stradali interessati da fenomeni dovuti a valanghe, quando siano accertate gravi condizioni di pericolo per l'incolumità degli addetti ai lavori.
5. I mezzi e il personale devono essere sempre pronti ed efficienti ed, in particolare, quando le condizioni atmosferiche facciano presupporre un'imminente precipitazione nevosa. L'Appaltatore dovrà pertanto garantire la presenza sul territorio del comune di Gressoney-Saint-Jean di almeno n. 1 mezzo per l'espletamento del servizio di sgombero neve, nonché di n. 1 operatore/conducente per provvedere all'esecuzione del servizio anche in caso di calamità naturale o di interruzione della viabilità regionale, tali da impedire il raggiungimento del territorio comunale.
6. Il numero ed il tipo di mezzi e delle attrezzature devono essere determinati di volta in volta a seconda delle caratteristiche tecniche della strada e delle condizioni di innevamento. L'Amministrazione si riserva la facoltà, in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione di chiedere interventi urgenti e/o integrativi, anche senza darne preavviso, nel caso in cui il servizio non sia stato espletato a regola d'arte. In tal caso l'Appaltatore non può richiedere compensi ed indennizzi di sorta.
7. L'Appaltatore deve intervenire:
 - **autonomamente (senza chiamata) per iniziare le operazioni di sgombero neve, mediante accertamento diretto da parte dell'appaltatore, non appena lo spessore della neve, nel lotto affidato, raggiunga 5 (cinque) centimetri di spessore;**
 - **a seguito di ordine impartito dal personale comunale; in tal caso le operazioni devono iniziare entro e non oltre 20 (venti) minuti dalla ricezione della chiamata.**
8. Il servizio dovrà continuare ininterrottamente, in qualunque orario, fino alla completa pulitura delle strade, piazze e marciapiedi, nonché nei pressi dei manufatti di raccolta dei rifiuti solidi urbani.
9. Gli interventi dovranno essere eseguiti evitando, per quanto possibile, la formazione di accumuli (sponde) lungo i cigli stradali e la chiusura degli accessi dei privati.
10. Per eliminare gli ammassi di neve all'interno dei tornanti, delle curve a raggio ristretto, agli imbocchi delle strade e lungo la carreggiata dei ponti, occorrerà operare con la ripetizione di opportune manovre.
11. Qualora le condizioni ambientali lo consentano (innalzamento della temperatura sopra i 0° gradi) e anche su semplice richiesta telefonica da parte dell'Amministrazione comunale, tutte le superfici da sgomberare dovranno essere opportunamente raschiate fino al raggiungimento del manto bituminoso, in modo da evitare accumuli di ghiaccio.
12. Quando le condizioni climatiche e lo stato della viabilità lo impongano, ovvero su richiesta dell'Amministrazione comunale, l'Appaltatore dovrà provvedere ad effettuare anche più "passate",

tenendo conto che la responsabilità per eventuali incidenti e danni a terzi creatisi per il mancato servizio, saranno a totale carico dell'Appaltatore.

13. L'Appaltatore dovrà provvedere, dopo il servizio sgombero neve lungo le strade comunali, anche all'abbattimento delle sponde, allo sgombero dei piazzali e degli allargamenti, al fine di agevolare sia la circolazione sia la sosta degli automezzi. Al termine delle operazioni sopra elencate dovranno essere eseguiti gli eventuali servizi aggiuntivi, su richiesta dell'Amministrazione comunale.
14. L'Appaltatore potrà utilizzare i mezzi che riterrà più adeguati per le operazioni di sgombero neve senza che ciò comporti ulteriori oneri e responsabilità a carico dell'Amministrazione comunale. Gli Amministratori e i dipendenti comunali hanno la facoltà, in qualsiasi momento, di controllo e verifica delle prestazioni svolte.

Articolo 5 - Scarichi della neve

1. Su richiesta dell'Amministrazione comunale e dietro sua autorizzazione, l'Appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese a reperire una idonea area, ove scaricare la neve allontanata dalle strade o piazze oggetto dell'appalto. Non è permesso l'accumulo di neve, anche solamente in via provvisoria, contro i muri di edifici.

Articolo 6 - Interventi diretti

1. L'Amministrazione comunale ha facoltà, in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione (interventi urgenti e/o integrativi, miglioramenti in genere della viabilità, ecc.), senza dare preavviso alcuno all'Appaltatore, di effettuare ogni tipo di intervento, utilizzando i propri mezzi, senza che l'Appaltatore possa richiedere compensi o indennizzi di alcun genere.

Articolo 7 - Priorità

1. Nello svolgimento del servizio, secondo le modalità descritte nel presente Capitolato, dovranno essere rispettate le priorità stabilite dalla Amministrazione per la fruibilità continua delle strade e piazze: **particolare attenzione dovrà essere posta allo sgombero neve dai piazzali pubblici**, compresi:
 - quelli delle scuole (scuola materna, scuola primaria di primo grado, scuola secondaria di primo grado), per consentire il parcheggio delle autovetture entro le ore 8,00 del mattino;
 - quelli antistanti gli edifici ospitanti il nido/garderie, per consentire il parcheggio delle autovetture entro le ore 8,00 del mattino;
 - quelli antistanti gli edifici ospitanti la Microcomunità per anziani, per consentire il parcheggio delle autovetture entro le ore 8,00 del mattino.

Articolo 8 - Subappalto

1. Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.
2. I soggetti affidatari dei contratti di servizi possono affidare in subappalto prestazioni comprese nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché all'atto dell'offerta abbiano indicato le prestazioni che intendono subappaltare o concedere in cottimo.
3. Nel rispetto dei principi dettati dall'ordinamento eurocomunitario di libertà di stabilimento e dell'art. 105 (come novellato dalla legge 108/2021) la stazione appaltante non pone soglie all'affidatario relativamente alla parte dell'appalto che intende subappaltare a terzi nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.
4. Il subappalto per le prestazioni di cui al presente servizio è ammesso fino al 49% dell'importo contrattuale, purché affidato ad un unico operatore economico, al fine di consentire una corretta gestione del servizio, sia dal punto di vista esecutivo sia dal punto di vista della sicurezza, in ragione della natura dei luoghi di intervento.
5. Considerato quanto previsto dal comma 8 dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e la responsabilità del subappaltatore nei confronti della stazione appaltante, quest'ultima in caso di violazione delle norme contrattuali e di gravi inadempimenti si riserva di revocare l'autorizzazione e segnalare tale circostanza all'ANAC.

6. L'Appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare all'Amministrazione apposita istanza con allegato il contratto condizionato di subappalto o di cottimo, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore/cottimista dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore/cottimista attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016. Il contratto di subappalto/cottimo, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
7. Dalla data di ricevimento dell'istanza, completa della documentazione, decorrono i termini per il rilascio dell'autorizzazione.
8. E' altresì fatto obbligo all'affidatario di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.
9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. L'appaltatore è comunque, di fronte all'Amministrazione, responsabile in via esclusiva delle prestazioni subappaltate.
11. Si rinvia a quanto disciplinato in materia alla normativa vigente.

Articolo 9 - Attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 52 della L. n. 190/2012 (legge anticorruzione) come sostituito dall'art. 29 del D.L. n. 90/2014, le stazioni appaltanti devono acquisire la documentazione antimafia liberatoria (*informazione*) per consentire l'esecuzione delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa, indipendentemente dall'importo delle stesse, attraverso la consultazione delle white-lists.
2. Ai sensi dell'art. 1 comma 53 della legge predetta sono considerate a maggior rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
 1. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
 2. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto terzi;
 3. estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
 4. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
 5. noli a freddo di macchinari;
 6. fornitura di ferro lavorato;
 7. noli a caldo;
 8. autotrasporti per conto di terzi;
 9. guardiania dei cantieri.
3. Fatte salve le disposizioni che precedono in materia di subappalto/cottimo/attività di cui all'art 105 comma 2 del D.lgs. 50/2016 l'Appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante il nominativo dell'operatore economico subcontraente a cui intende affidare lo svolgimento delle attività di cui al suddetto elenco e che lo stesso è regolarmente iscritto nella white-list presso la prefettura competente per territorio. Tale comunicazione deve pervenire al Responsabile Unico del procedimento almeno 10 (dieci) giorni prima dell'esecuzione della prestazione. La stazione appaltante qualora verificasse la mancanza dell'iscrizione nella white-list negherà immediatamente la possibilità di avvalersi dell'operatore economico indicato.

Articolo 10 - Referente dell'Appaltatore e relative attività

1. L'Appaltatore deve disporre, per la durata dell'intero appalto, di un Referente il cui nome, domicilio e numero telefonico sono da comunicare formalmente all'Amministrazione comunale; l'Appaltatore dovrà inoltre fornire l'elenco e il recapito telefonico di servizio degli autisti abilitati dei mezzi impiegati onde poterli contattare nel corso delle operazioni di sgombero neve.
2. Tale Referente ha l'obbligo di:
 - essere sempre reperibile (ventiquattro ore su ventiquattro);
 - soddisfare nei limiti stabiliti dalle condizioni contrattuali gli ordini impartiti dall'Amministrazione;
 - comunicare anche per le vie brevi (telefonicamente, sms, ecc.) al Coordinatore dell'Amministrazione l'avvenuto avvio delle operazioni di cui all'art. 4, comma 7, del presente Capitolato.

Articolo 11 – Coordinatore dell'Amministrazione e relative attività

1. Il Coordinatore dell'Amministrazione, ai fini del coordinamento delle attività svolte dal personale comunale preposto al supporto del servizio in oggetto (stesura di abrasivi, sale o sabbiatura), acquisita la comunicazione del Referente dell'Appaltatore in merito all'avvenuto avvio delle operazioni di cui all'art. 4, comma 7, del presente Capitolato, deve provvedere ad attivare i servizi di competenza comunali.
2. La presenza del Coordinatore non limita, né riduce la piena e incondizionata responsabilità dell'Appaltatore nell'esatto adempimento delle condizioni di appalto e nella perfetta esecuzione del servizio affidato.

CAPO III: DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Articolo 12 - Responsabilità dell'appaltatore

1. Il servizio appaltato deve ritenersi servizio pubblico quindi, per nessuna ragione, potrà essere sospeso o abbandonato.
2. In caso di sospensione parziale o abbandono del servizio, l'Amministrazione comunale si sostituisce all'Appaltatore per l'esecuzione del servizio stesso, con rivalsa delle spese sostenute, fatto salvo e impreviudicato, il diritto al risarcimento dei danni e alla risoluzione del contratto con incameramento della cauzione.
3. L'Appaltatore risponderà per i danni causati a persone o cose durante il servizio; in particolare dovrà assicurarsi per i danni recati al Comune stesso.
4. L'Appaltatore assume altresì la piena responsabilità civile e penale, in ogni caso di infortunio delle persone addette ai lavori e di terzi, nonché dei danni causati a beni pubblici e privati, della quale responsabilità rimane pienamente sollevata l'Amministrazione comunale ed il personale dell'Amministrazione stessa addetto alla direzione e sorveglianza.
5. L'Appaltatore è altresì responsabile dei danni derivanti dall'interruzione del traffico per intemperività e manchevolezza nell'effettuazione del servizio, rimanendo sollevata l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità.
6. L'Appaltatore ha altresì l'obbligo di rendere edotti i propri dipendenti dei rischi specifici esistenti, di controllare affinché gli stessi applichino tutte le misure di sicurezza e usino accuratamente i mezzi di protezione, come previsto dalle vigenti norme in materia di sicurezza del lavoro. La presenza in loco del personale comunale non limita né riduce la piena e incondizionata responsabilità dell'Appaltatore.

Articolo 13 - Obblighi, oneri e spese a carico dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi al personale e gli oneri derivanti dall'utilizzo coscienzioso e attento dei mezzi propri o avuti in comodato o in affitto, con la diligenza del buon padre di famiglia ai sensi degli articoli 1176 e 1804 del codice civile, nonché l'obbligo di segnalazione di eventuali anomalie sui medesimi.
2. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'Appaltatore deve:
 - a) impiegare mezzi, carburanti e lubrificanti a proprie spese per l'espletamento del servizio e garantire gli interventi connessi all'attività di sgombero neve;
 - d) provvedere a sostenere tutte le spese relative agli interventi di manutenzione dei propri mezzi;
 - e) impiegare solo personale assunto e retribuito regolarmente e assolvere a tutte le disposizioni vigenti in materia di trattamento retributivo, contributivo e previdenziale. Inoltre, previa semplice richiesta scritta da parte dell'Amministrazione comunale, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere copia della documentazione comprovante l'effettivo pagamento dei salari e contributi previdenziali ed assistenziali. Gli addetti alle operazioni, che devono essere abilitati alla conduzione dei mezzi impiegati, dovranno essere sostituiti tempestivamente in caso di indisponibilità o per superamento dell'orario lavorativo consentito. L'elenco degli stessi (nominativo e qualifica) dovrà essere consegnato all'Amministrazione comunale e dovrà essere costantemente aggiornato ~~soprattutto~~ in caso di qualsivoglia variazione;

- f) provvedere alla tempestiva sostituzione di personale, nel caso di indisponibilità di quelli normalmente impiegati (malattie, assenze prolungate, ecc.);
 - g) segnalare costantemente con idonei mezzi (cartelli, indicatori, indicazioni) tutte le anomalie e gli ostacoli della sede viabile e delle banchine (muretti, recinzioni, dossi, pozzetti, buche, ecc) che potrebbero subire danni soggetti a risarcimento ovvero causare danni ai mezzi di terzi o adibiti al servizio, rinunciando a ogni tipo di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione;
 - h) adottare, nell'esecuzione del servizio affidato, i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati;
 - i) garantire la sicurezza del transito nei tratti di strada interessati dal servizio e nei punti di sosta o di deposito temporaneo di macchinari, materiali e mezzi d'opera di sua proprietà o dell'Amministrazione comunale o comunque impiegati.
3. L'Amministrazione, in qualunque momento, può richiedere informazioni concernenti: l'iscrizione al registro delle imprese, le dichiarazioni degli infortuni sul lavoro e gli estremi del CCNL applicato ai dipendenti.
4. Per quel che riguarda i mezzi propri dell'Appaltatore impiegati nel servizio, fermo l'obbligo di utilizzo coscienzioso e attento dei mezzi stessi, con la diligenza del buon padre di famiglia ai sensi degli articoli 1176 e 1804 del codice civile, l'Appaltatore dovrà in particolare:
- a) utilizzare macchine e attrezzature idonee e conformi alla circolazione su strada e alle vigenti norme di sicurezza e con lame ed attrezzature omologate presso la MTC e riportate sulla carta di circolazione;
 - b) provvedere, a propria cura e spese, all'omologazione presso la motorizzazione civile dei mezzi con le attrezzature montate ed autorizzate, ivi comprese le macchine operatrici e le macchine agricole (trattori);
 - c) fornire all'Amministrazione copia dei libretti di tutti i mezzi messi a disposizione con le previste omologazioni. In caso di richieste in corso l'Appaltatore deve presentare copia delle domande di omologazione da integrare con copia del libretto appena regolarizzato;
 - d) tenere in piena efficienza i mezzi e le attrezzature impiegate nel servizio, verificando costantemente che siano in condizioni ottimali (a titolo esemplificativo: ingrassaggio, verifica dei livelli, lavaggio cabina, ecc.);
 - e) dotare tutti i mezzi impiegati di funi e ganci di traino per l'eventuale assistenza all'utenza e comunque di qualsiasi attrezzatura che consenta la piena efficienza del mezzo in qualsiasi condizione meteorologica;
 - f) provvedere al montaggio e allo smontaggio di tutti gli organi e apparecchiature necessarie all'esecuzione del servizio;
 - g) verificare periodicamente lo stato d'usura dell'attrezzatura in genere, con particolare riferimento ai taglienti delle lame ed effettuare la sostituzione dei mezzi e delle attrezzature obsolete che sono ritenute non più affidabili ed inadeguate ai compiti affidati;
 - h) segnalare tempestivamente deficienza che possano pregiudicare la tempestività o la buona riuscita degli interventi richiesti e comunicare, per l'approvazione, l'eventuale sostituzione o variazione dei mezzi e delle attrezzature;
 - i) fornire tutti i mezzi di polizza assicurativa che copra adeguatamente i rischi derivanti dalla specificità dei servizi cui sono adibiti;
 - l) integrare i mezzi e le attrezzature normalmente disponibili con quanto si renda necessario per il mantenimento costante della transitabilità delle strade, anche in condizioni di precipitazione a carattere straordinario;
 - m) individuare costantemente con idonei segnali tutte le anomalie della strada che potrebbero causare danni al mezzo adibito al servizio rinunciando ad ogni tipo di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.
5. L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base a disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei lavori relativi al presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipulazione del presente contratto alla categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e

integrazioni e in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località; si obbliga a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I menzionati obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano il fornitore anche nel caso non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

6. Sono a carico dell'Appaltatore, esonerandosi l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità civile e penale, l'osservanza delle disposizioni di legge sull'assunzione della mano d'opera in servizio.
7. Al fine di garantire un servizio continuativo 24 ore su 24 e in caso di lavoro prolungato, l'Appaltatore dovrà garantire la mano d'opera necessaria per la turnazione degli operai.
8. Nell'esecuzione del servizio, l'Appaltatore dovrà attenersi a tutti gli ordini che saranno impartiti dall'Amministrazione comunale e/o dall'Ufficio tecnico comunale; qualora l'Appaltatore non ottemperasse tempestivamente a tali ordini e il suo personale non desse corso ai medesimi, su richiesta dell'Amministrazione dovrà subito allontanare il personale inadempiente.
9. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni che potranno essere emanate dalle competenti autorità per disciplinare il traffico lungo le strade e piazze in questione durante la stagione invernale.
10. Ad inizio e fine stagione invernale l'Amministrazione comunale, alla presenza dell'Appaltatore, verificherà l'integrità delle barriere e dei manufatti stradali. I danni eventualmente arrecati alle proprietà comunali e individuati dall'Amministrazione comunale e, se necessario, quantificati dall'Ufficio tecnico comunale, devono essere riparati dall'Appaltatore, a proprie spese, entro il 30 giugno dell'anno in corso. In caso di inottemperanza provvede l'Amministrazione comunale, con addebito delle spese sostenute, dedotte dal saldo finale.
11. È fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere al ripristino immediato dei manufatti danneggiati, se i medesimi costituiscono pericolo per la tutela della pubblica sicurezza e della pubblica incolumità. In caso di inottemperanza nei termini stabiliti, provvede l'Amministrazione comunale, con addebito delle spese sostenute, dedotte dal primo pagamento successivo.
12. Sono a totale carico dell'Appaltatore le spese inerenti alla stipulazione del contratto (bolli, spese di registrazione, diritti di segreteria), stimati in €1.500,00 circa.
13. L'Appaltatore potrà eseguire servizi per conto di altri Enti o di terzi, solo ed esclusivamente dopo aver svolto tutti i servizi per conto dell'Amministrazione comunale, utilizzando esclusivamente i mezzi propri.
14. È obbligo dell'Appaltatore documentare e segnalare eventuali situazioni particolari causate da privati e comportamenti illeciti che possono creare problematiche allo svolgimento del servizio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per esempio nel caso in cui un privato rimuova la neve sulla sua proprietà, gettandola sulle strade oggetto del servizio, sulle quali la neve era già stata rimossa e risultavano pertanto pulite. L'Amministrazione si impegna con apposita Ordinanza a regolare tali comportamenti, tuttavia si richiede all'Appaltatore la segnalazione, con apposita documentazione, degli stessi nel caso in cui si verificassero.

Articolo 14 - Gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro

1. L'Appaltatore deve fornire all'Amministrazione comunale, ai fini della stipula del contratto d'appalto, la documentazione attestante gli adempimenti ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2 del D.lgs. 81/2008, ovvero autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. L'Appaltatore è tenuto a rispettare tutte le prescrizioni vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ottemperando anche a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada (decreto legislativo 30.04.1992, n. 285).
3. I rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui devono svolgersi le attività di cui al presente Capitolato, sono i rischi connessi alla gestione del servizio di sgombero neve. Prima dell'inizio delle operazioni l'Appaltatore deve confermare di aver preso piena e completa conoscenza dei rischi, di qualsiasi natura, presenti nell'area di intervento e di impegnarsi ad attuare tutti i provvedimenti per la prevenzione infortuni e per la tutela dei lavoratori.

4. L'Appaltatore è tenuto a uniformarsi scrupolosamente al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e a ogni norma vigente o che sarà emanata durante il periodo di vigenza contrattuale, in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza nei luoghi di lavoro.
5. Il servizio disciplinato dal presente Capitolato non comporta rischi di interferenza, motivo per cui non si è provveduto alla redazione del DUVRI. Qualora la situazione si modifichi per sopravvenute esigenze, l'Amministrazione comunale provvederà alla stesura del DUVRI, così come disciplinato dall'articolo 26 del D.lgs. 81/2008.
6. L'Appaltatore deve inoltre provvedere all'adeguata formazione, informazione, addestramento e aggiornamento del personale addetto e degli eventuali sostituti, ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.lgs. 81/2008.
7. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni, a far osservare le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alla vigente normativa in materia di tutela e della sicurezza sul lavoro.
8. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro, sicurezza e di tutela dell'ambiente di cui al presente articolo, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.
9. L'utilizzo dei mezzi previsti per lo svolgimento del servizio in argomento, deve essere assicurato da personale appositamente formato sulle idonee modalità di manovra da eseguire. In particolare per quanto concerne la sicurezza durante il lavoro, ogni e qualsiasi responsabilità connessa è a carico dell'Appaltatore.
10. In merito alla sicurezza, senza esclusione di quanto non espressamente riportato, l'Appaltatore è soggetto alle seguenti prescrizioni esemplificative e non esaustive:
 - a. assicurare il completo rispetto della normativa vigente in materia di dotazione di attrezzature, nonché l'adozione di modalità esecutive idonee al puntuale svolgimento del servizio e alla massima sicurezza nell'espletamento dello stesso;
 - b. portare a conoscenza di tutti i propri dipendenti, dei rischi di qualsiasi natura derivanti dall'espletamento del servizio;
 - c. imporre al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza, e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto;
 - d. assicurare, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 81/2008, la completa dotazione, a proprio totale carico, del vestiario idoneo ai compiti affidati e di tutti i DPI previsti dalla vigente normativa o prescritti, di volta in volta, in relazione a condizioni di rischio specifiche, connessi al servizio svolto per tutti i lavoratori impegnati, che devono altresì essere resi edotti e formati sugli specifici rischi che la loro attività comporta. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, deve fornire idonee divise di lavoro, guanti, calzature antinfortunistiche;
 - e. disporre e controllare che tutti i propri dipendenti siano dotati e usino gli indumenti e i dispositivi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le operazioni da effettuare, disporre che tutto il personale sia dotato di apparecchio ARVA;
 - f. assicurare che, per tutta la durata dell'appalto, tutti i mezzi e le attrezzature utilizzate per il servizio siano conformi alle vigenti prescrizioni di legge e tenute in perfetta efficienza, collaudate e/o verificate a norma di legge, e sostituire immediatamente quelle che, per usura o per avaria, fossero deteriorate o mal funzionanti;
 - g. informare immediatamente l'Amministrazione comunale in caso di infortunio o incidente e ottemperare, in tali evidenze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge;
 - h. assicurare i propri dipendenti contro gli infortuni sul lavoro e alle assicurazioni sociali secondo le vigenti norme;
 - i. predisporre e consegnare all'Amministrazione comunale, prima della stipula del contratto d'appalto e comunque prima della eventuale consegna del servizio nelle more della stipula del contratto stesso, qualora si verifichi questa eventualità, il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a) del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 connessi al servizio oggetto di appalto, ovvero apposita autocertificazione in merito al corretto adempimento degli obblighi di legge.
11. I prezzi posti a base di gara sono comprensivi dei costi derivanti dalla gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro, che sono a totale carico dell'Appaltatore.

Articolo 15 - Oneri a carico dell'Amministrazione comunale e sue competenze

1. L'Amministrazione comunale, per il tramite del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), in contraddittorio con l'Appaltatore, verifica eventuali inadempienze contrattuali, controlla il buon espletamento del servizio, effettuando, se del caso, le dovute contestazioni. Segnala altresì tempestivamente, eventuali danni rilevati a manufatti di proprietà comunale.
2. Tutte le comunicazioni tra l'Appaltatore e l'Amministrazione comunale dovranno essere scritte e pervenire tramite PEC all'indirizzo protocollo@comune.gressoneystjean.ao.it. Le comunicazioni verbali non avranno alcun seguito o valore.

Articolo 16 - Modalità di pagamento

1. I pagamenti, previa dichiarazione dell'Amministrazione comunale che il servizio è stato prestato con piena regolarità, salvo la deduzione di eventuali penali da applicarsi ad ogni singolo acconto o sullo stato finale e il compenso spettante all'Amministrazione per eventuali affitti di mezzi di proprietà, avverranno con cadenza mensile, come segue:
 - 1° rata: fattura elettronica presentata entro il 10 dicembre, pagamento entro trenta giorni dalla registrazione al protocollo dell'ente della fattura emessa dall'appaltatore, riferita al mese di novembre;
 - 2° rata: fattura elettronica presentata entro il 10 gennaio, pagamento entro trenta giorni dalla registrazione al protocollo dell'ente della fattura emessa dall'appaltatore, riferita al mese di dicembre;
 - 3° rata: fattura elettronica presentata entro il 10 febbraio, pagamento entro trenta giorni dalla registrazione al protocollo dell'ente della fattura emessa dall'appaltatore, riferita al mese di gennaio;
 - 4° rata: fattura elettronica presentata entro il 10 marzo, pagamento entro trenta giorni dalla registrazione al protocollo dell'ente della fattura emessa dall'appaltatore, riferita al mese di febbraio;
 - 5° rata: fattura elettronica presentata entro il 10 aprile, pagamento entro trenta giorni dalla registrazione al protocollo dell'ente della fattura emessa dall'appaltatore, riferita al mese di marzo;
 - 6° rata: fattura elettronica presentata entro il 20 maggio, pagamento entro trenta giorni dalla registrazione al protocollo dell'ente della fattura emessa dall'appaltatore, riferita al mese di aprile.
2. Alle fatture elettroniche dovranno essere allegate, a cura dell'Appaltatore, copie dei rapporti di intervento del servizio di cui al successivo articolo 17.

Articolo 17 - Rapporto di intervento del servizio effettuato

1. L'Appaltatore, nel corso della esecuzione del servizio, dovrà presentare all'Amministrazione comunale contestualmente alla emissione della fattura elettronica apposito rapporto di intervento indicante:
 - a) le date di intervento;
 - b) l'ora di inizio e di termine del servizio;
 - c) le operazioni svolte/i mezzi utilizzati;
 - d) l'operatore che ha effettuato il servizio;
 - e) la firma del legale rappresentante.
2. L'Amministrazione comunale può, entro 30 (trenta) giorni, esprimere eventuali osservazioni.

Articolo 18 - Servizi non previsti

1. Eventuali servizi non compresi nel presente Capitolato, possono essere affidati all'Appaltatore, previo concordamento dell'onere con l'Amministrazione comunale.
2. Nel caso in cui si verifichi la necessità di eseguire servizi non compresi nel presente Capitolato per i quali non è previsto il relativo prezzo, si fa riferimento all'elenco prezzi regionale approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 815 del 18.07.2022, recante *“Approvazione dell'aggiornamento, per l'anno 2022, dell'elenco prezzi regionale per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale di cui all'articolo 42 della l.r. 12/1996 e all'articolo 23, comma 16 del D.lgs.*

50/2016". Detti nuovi prezzi sono sempre soggetti al ribasso d'asta offerto per l'appalto principale e applicabili per qualunque successiva occorrenza.

3. Nel caso in cui si verificassero eventi eccezionali e riconosciuti come "calamità" dall'Amministrazione pubblica (grandi valanghe o grandi nevicate), le operazioni per la pulizia delle strade e piazze e la fruibilità delle stesse non è compresa nel presente appalto. L'Amministrazione comunale potrà affidare tale servizio all'Appaltatore o a un diverso Operatore esterno, previo concordamento dell'onere.

Articolo 19 - Conoscenza delle condizioni generali di appalto e condizioni di remunerazione dello stesso

1. L'assunzione dell'appalto per il servizio di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che si riferiscono al servizio.
2. Il costo del servizio determinato applicando il ribasso percentuale offerto all'importo posto a base di gara, sarà assunto come valore contrattuale di riferimento e il medesimo importo sarà utilizzato per la quantificazione della cauzione definitiva.
3. In ogni caso la Amministrazione corrisponderà all'Appaltatore il costo del servizio anche se non effettivamente prestato. Tale somma comprende ogni onere a carico dell'Appaltatore evidenziato nel presente Capitolato.
4. Nella formulazione dell'offerta, l'Appaltatore dovrà tenere conto di tutti gli oneri diretti e indiretti necessari per l'espletamento del servizio a regola d'arte, così come descritto nel presente Capitolato, compresi i costi derivanti dalla gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro, che sono a totale carico dell'Appaltatore; resta immutato l'obbligo per lo stesso di elaborare il documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi, nonché elaborare le norme comportamentali per la gestione dell'emergenza.
5. L'Appaltatore si impegna altresì ad assicurare ulteriori servizi nel caso di future eventuali necessità (ad esempio nuove strade o piazze) alle medesime condizioni del Capitolato d'oneri, dietro presentazione di apposita offerta che dovrà essere accettata dall'Amministrazione.
6. Durante tutto il periodo del servizio i prezzi resteranno fissi e invariabili per qualsiasi causa ed evenienza anche di forza maggiore.

Articolo 20 - Garanzie assicurative

1. L'Appaltatore è l'unico responsabile di qualsiasi danno causato a persone, animali o cose, conseguente all'esecuzione delle operazioni affidate. Pertanto il medesimo è tenuto a contrarre, prima della stipula del contratto e per la durata del medesimo, una idonea polizza assicurativa specifica per il servizio oggetto dell'appalto, che tenga indenne l'Amministrazione comunale da tutti i rischi derivanti dalla specificità dei servizi in questione e dai danni causati a terzi.
2. I massimali richiesti per danni causati durante l'esecuzione del servizio, al fine di assicurare una idonea copertura di eventuali danni o incidenti causati o subiti dagli addetti durante lo svolgimento dei servizi appaltati, sono pari a € 500.000,00 per danni a cose, € 2.000.000,00 per danni a persone.
3. In caso di mancata consegna della polizza non si procederà alla stipula e, nel caso di ritardo superiore a quindici giorni decorrenti dalla richiesta, l'aggiudicazione sarà disposta a favore del secondo classificato. Nel caso in cui l'Appaltatore avesse nel frattempo espletato operazioni connesse all'appalto, saranno riconosciute le prestazioni svolte sino a quel momento e nulla altro.

Articolo 21 - Deposito cauzionale definitivo

1. Ai sensi dell'articolo 103 del D.lgs. 50/2016, l'operatore aggiudicatario del servizio, ai fini della sottoscrizione del contratto, è obbligato a costituire una cauzione definitiva pari al 10% del valore del contratto, I.V.A. esclusa. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la cauzione definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso si a superiore al 20%, l'incremento è di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
2. La garanzia fideiussoria, a scelta dell'Appaltatore, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 93 del D.lgs.

- 50/2016), nonché prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Amministrazione.
3. L'Istituto garante deve espressamente dichiarare, pena la mancata accettazione della garanzia fideiussoria di:
 - a. obbligarsi a versare alla Amministrazione su semplice richiesta, senza eccezione o ritardi, la somma garantita e/o la minor somma richiesta dall'Amministrazione comunale senza poter opporre la preventiva escussione del debitore garantito;
 - b. considerare valida la fideiussione fino a 120 giorni dopo il completo esaurimento del rapporto contrattuale principale.
 4. L'importo della garanzia fideiussoria, è ridotto al 50% nel caso in cui all'aggiudicatario sia stata rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9001, così come disciplinato dall'articolo 84 del D.lgs. 50/2016. Per fruire di tale beneficio, l'aggiudicatario deve segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito stesso e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti.
 5. La garanzia fideiussoria rimane vincolata per tutta la durata contrattuale ed è svincolata e restituita al contraente soltanto dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali posti a carico dell'Appaltatore. La medesima resta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più all'Amministrazione comunale nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Appaltatore in relazione a lavori e/o forniture connessi con l'appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

CAPO IV: PENALITA' – RISOLUZIONE

Articolo 22 - Penalità, inadempienze e rescissioni

1. Eventuali ritardi nell'espletamento dei servizi oggetto del presente Capitolato, contestati dall'Amministrazione comunale, daranno corso all'applicazione delle seguenti penalità a carico dell'Appaltatore:
 - a. mancato o ritardato avvio delle operazioni all'avvenuta constatazione del formarsi di precipitazioni nevose aventi spessore della neve di 5 (cinque) centimetri, accertato dal Referente dell'Amministrazione comunale: € 250,00 (duecentocinquanta/00) fino a trenta minuti;
 - b. mancato intervento o ritardo superiore al punto precedente: € 500,00= (cinquecento/00) oltre al completo rimborso delle spese sostenute o dei danni subiti dall'Amministrazione per gli interventi sostitutivi effettuati, sia con mezzi di proprietà valutati a prezzi contrattuali sia con eventuali mezzi presi a nolo;
 - c. omessa installazione, entro il 1° novembre di ogni anno, dei delineatori (paline da neve - colore giallo/nero): € 500,00 (cinquecento/00);
 - d. omessa rimozione, entro il 1° giugno di ogni anno, dei delineatori installati: € 500,00 (cinquecento/00);
 - e. ritardi ripetuti e continue situazioni di disservizio dovuti a imprevidenza, imperizia, inefficienza delle attrezzature, negligenza o colpa dell'Appaltatore: rescissione del contratto. Nella fattispecie il deposito cauzionale sarà totalmente incamerato dall'Amministrazione, fatte salve le ulteriori ed eventuali azioni di rivalsa, nel caso in cui il danno subito superi l'importo.
2. Le penali di cui al comma 1 saranno dedotte dagli importi delle relative fatture di liquidazione.
3. Qualora per qualsiasi ragione il servizio presentasse delle deficienze o manchevolezze, l'Amministrazione comunale provvederà direttamente o a mezzo di altri Operatori economici qualificati, a effettuare il servizio, addebitando all'Appaltatore le relative spese e i maggiori oneri derivanti, con riserva di procedere alla rescissione del contratto e alla richiesta in via giudiziaria dei danni subiti.

Articolo 23 - Controversie

1. Le domande e i reclami dell'Appaltatore devono essere regolarmente presentate per iscritto all'Amministrazione comunale.
2. Tutte le controversie tra l'Amministrazione comunale e l'Appaltatore, sia durante l'esecuzione del servizio, sia al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, vengono deferite ai sensi degli articoli da 204 a 211 del D.lgs. 50/2016.
3. Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione ed esecuzione del contratto è competente il Foro di Aosta.

CAPO V: CONTRATTO

Articolo 24 - Adempimenti per la stipula del contratto

1. Divenuta efficace l'aggiudicazione da parte della Centrale Unica di Committenza (CUC) regionale e, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto con l'Amministrazione non ha luogo prima di 35 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'articolo 32, comma 9, del D.lgs. 50/2016. La stipula del contratto avverrà nel termine assegnato dall'Amministrazione, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, fatta salva l'ipotesi di differimento espressamente concordata con il soggetto aggiudicatario.
2. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia, degli eventuali regolamenti locali in materia, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi in quanto applicabili.
3. Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese, imposte e tasse, compresi i diritti di segreteria, inerenti e conseguenti al contratto. Tali spese devono essere versate all'Amministrazione prima della stipula del contratto stesso.
4. Entro 5 (cinque) giorni decorrenti dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, il soggetto aggiudicatario deve produrre all'Amministrazione, ai fini della stipulazione del contratto, la seguente documentazione:
 - polizze assicurative di cui all'articolo 20 del presente Capitolato;
 - dichiarazione dei dati ai fini dell'osservanza dell'obbligo della tracciabilità finanziaria.
5. Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia nel termine predetto o produca incompleta o inadeguata documentazione, l'Amministrazione assegna un ulteriore termine, non superiore a 3 (tre) giorni. In caso di ulteriore inadempienza, senza giustificato motivo, l'Amministrazione incamera la garanzia prestata a corredo dell'offerta, per rifiuto del contratto e ha la facoltà di interpellare il soggetto che segue nella graduatoria formatasi in sede di gara.
6. In caso di mancata stipula del contratto per colpa dell'Appaltatore, ivi compresa la mancata presentazione del soggetto sottoscrittore alla convocazione inoltrata dall'Amministrazione per la firma del contratto stesso, l'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l'aggiudicazione e interpellare il concorrente secondo classificato.
7. L'inizio del servizio di sgombero neve deve essere comunque assicurato anche in pendenza della stipulazione del contratto senza nessun ulteriore onere per l'Amministrazione; in tal caso si procede alla redazione di apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Articolo 25 - Risoluzione del contratto

1. Nel caso di inadempimenti che, sebbene non gravi, siano continuati, previa diffida scritta e l'assegnazione di un termine per l'adempimento, l'Amministrazione comunale può procedere alla risoluzione del contratto.
2. Fatta salva l'applicazione dei provvedimenti di cui al precedente articolo 22 "Penalità, inadempienze e rescissioni", l'Amministrazione comunale può dichiarare con semplice comunicazione scritta la risoluzione del contratto nei seguenti casi:
 - a. abbandono del servizio, eccetto che per cause di provata forza maggiore;

- b. ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o di regolamento relativi al servizio, infrazione a ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo dell'Amministrazione;
 - c. per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio dell'Amministrazione comunale, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi di qualsiasi genere;
 - d. ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o regolamento relative al servizio;
 - e. inosservanza da parte dell'Appaltatore di uno o più impegni assunti verso l'Amministrazione;
 - f. contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte dell'Appaltatore o del proprio personale adibito al servizio;
 - g. per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
 - h. quando l'aggiudicatario si rende colpevole di frode;
 - i. applicazione di tre penali per una stessa violazione;
 - j. per apertura di procedura concorsuale, scioglimento, cessazione, messa in liquidazione o fallimento dell'Appaltatore;
 - k. per scioglimento da parte dell'Autorità governativa (se cooperativa);
 - l. cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente, degli obblighi relativi al contratto, senza espressa autorizzazione da parte della stazione appaltante;
 - m. per subappalto non autorizzato;
 - n. per sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica amministrazione, che precluda la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - o. per sopravvenute cause di esclusione o cause ostative legate alla legislazione antimafia;
 - p. per il rinvio a giudizio per favoreggiamento, nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, dal legale rappresentante o di uno dei dirigenti dell'Appaltatore;
 - q. per sopravvenuta mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalle normative nazionali o regionali per l'esercizio dell'attività oggetto dell'appalto;
 - r. per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'articolo 1453 del Codice Civile;
 - s. per violazioni alle norme di sicurezza;
 - t. nel caso in cui l'Appaltatore utilizzi mezzi e attrezzature per la realizzazione di attività non finalizzate al servizio di cui all'appalto senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
 - u. in caso di comminazione di penali che complessivamente superino il 10% dell'importo contrattuale;
 - v. in tutti gli altri casi previsti dal presente Capitolato e dai suoi allegati;
 - w. ogni altra inadempienza anche se qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai termini dell'articolo 1453 del codice civile.
3. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, l'Appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, è tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti e al risarcimento delle maggiori spese sostenute dall'Amministrazione comunale, per il rimanente periodo contrattuale.
 4. Nel caso di sospensione, anche parziale, dei servizi, l'Amministrazione comunale ha facoltà di provvedere, direttamente ovvero mediante altro operatore economico, alla continuazione degli stessi con addebito all'Appaltatore delle spese e delle eventuali penalità.
 5. Qualora senza giustificato motivo e/o giusta causa, l'Appaltatore dovesse risolvere il contratto prima della scadenza convenuta, l'Amministrazione comunale può rivalersi sulla cauzione, addebitando all'inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione provvisoria dei servizi ad altro operatore economico, fino alla scadenza naturale dell'appalto.
 6. All'atto della risoluzione, l'Amministrazione comunale liquida il conto finale dei servizi eseguiti, detratte le somme per eventuali sanzioni, penali e per il risarcimento dei danni. In ogni caso, non saranno corrisposti i compensi dovuti per i servizi non effettuati o effettuati in modo difforme dal presente Capitolato, a seguito dei quali si è risolto il contratto.
 7. Contro la decisione di risoluzione adottata dalla Amministrazione comunale è data facoltà all'Appaltatore di ricorrere al Giudice Ordinario.

8. Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione ed esecuzione del contratto è competente il Foro di Aosta.
9. Con la risoluzione del contratto sorge per l'Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di quota in danno dell'appaltatore. L'affidamento dovrà avvenire secondo le procedure previste dal D.lgs. 50/2016. L'affidamento a terzi è notificato all'appaltatore inadempiente con l'indicazione di nuovi termini d'esecuzione dei servizi affidati e gli sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste. Nel caso di minor spesa nulla compete all'appaltatore inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

CAPO VI: NORME FINALI

Articolo 26 - Ulteriori obblighi dell'appaltatore ai sensi della legge 136/2010

1. L'Appaltatore assume, a pena di nullità assoluta, l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, obbligandosi a comunicare all'Amministrazione comunale gli estremi identificativi del proprio conto corrente dedicato alla commessa, ovvero:
 - a. il codice IBAN del conto corrente dedicato alla commessa (composto da 27 caratteri alfanumerici);
 - b. il nominativo dei soggetti delegati a operarvi, completo del codice fiscale e del ruolo ricoperto all'interno dell'organizzazione dell'Appaltatore;
 - c. l'impegno ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni;
 - d. l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
2. L'inottemperanza alle disposizioni previste dalla normativa comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 comma 4 della legge 136/2010 e la sospensione dei pagamenti inerenti la commessa di cui trattasi.
3. Il vincolo contrattuale con l'impresa aggiudicataria si risolve di diritto nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, ai sensi dell'art. 1456 C.C. e del secondo periodo del comma 8, art. 3, della Legge 136/2010.

Articolo 27 - Riservatezza delle informazioni e trattamento dei dati

1. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", l'Amministrazione comunale comunica che i dati relativi ai partecipanti alla presente procedura sono acquisiti dalla medesima per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, e in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l'esecuzione dei servizi nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.
2. I dati forniti dall'Appaltatore sono acquisiti dall'Amministrazione comunale, ai fini dell'aggiudicazione definitiva e della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali a esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica e amministrativa del contratto stesso.
3. Il trattamento dei dati è effettuato dall'Amministrazione comunale in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e può essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge e/o dai regolamenti interni.
4. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla presente gara, deve rendere la documentazione richiesta dall'Amministrazione comunale.
5. La conseguenza di un eventuale rifiuto di fornire i dati determina l'esclusione dalla gara o la decadenza dell'eventuale aggiudicazione.
6. I diritti spettanti all'interessato sono sanciti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, cui si rinvia.
7. Titolare del trattamento è il Comune di Gressoney-Saint-Jean, con sede in località Villa Margherita.

Articolo 28 - Codice di comportamento

1. L'Appaltatore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Gressoney-Saint-Jean, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 27.01.2014, pena la risoluzione del contratto.

Articolo 29 - Norme finali e di rinvio

1. In caso di morte dell'Appaltatore subentra di diritto il supplente designato salvo diritto all'Amministrazione comunale di risolvere il contratto stesso.
2. Per quanto non stabilito nel presente Capitolato e nel contratto di appalto si osservano tutte le Leggi, Regolamenti e Decreti ministeriali vigenti per l'esecuzione dei servizi per gli Enti pubblici.

Allegati:

1. *Planimetrie*
2. *Schema di Rapporto di intervento del servizio effettuato*

ALLEGATO:**Schema di Rapporto di intervento del servizio effettuato**

Ditta appaltatrice:	
Data:	
Ora inizio servizio:	
Operatore:	
Mezzo/i utilizzato/i:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Tipologia di intervento:	<input type="checkbox"/> sgombero neve strade, piazzali, vie, marciapiedi <input type="checkbox"/> fresatura <input type="checkbox"/> sabbiatura <input type="checkbox"/> stesa fondenti e abrasivi <input type="checkbox"/> rimozione valanghe <input type="checkbox"/> altro, <specificare>:
Ora fine servizio:	
NOTE:	

Data: _____

Firma del Legale rappresentante
